

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Il Consigliere Segretario | Il Consigliere Tesoriere | Il Presidente |
| Pietro Di Tosto | Antonino Galletti | Mauro Vaglio |

Ultimissime

Va rimosso il condizionatore installato dal condomino sulla parte comune

Secondo la Corte di cassazione, *sentenza 13 luglio 2017, n. 17400*, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.

L'avvocato sospeso può svolgere attività extragiudiziali ma non presentarsi davanti al giudice

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il legale che, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell'ordine, rediga un esposto-denuncia nell'interesse di un cliente, provvedendo al deposito dello stesso davanti ad un organo di polizia giudiziaria, laddove si tratti di una prestazione isolata, in quanto tale non sintomatica di un'attività svolta in forma professionale, non rilevando la circostanza che l'esposto sia redatto su carta intestata dello studio legale (*Cass. pen. sentenza 6 luglio 2017, n. 32952*).

Business judgment rule: quando sono sindacabili le scelte gestionali dell'amministratore?

Con la *sentenza n. 15470/2017*, la Suprema Corte ribadisce il principio tale per cui, in tema di responsabilità degli amministratori, la regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali

Osservatorio parlamentare



Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista

Atto Camera: 3558

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista
Iter 18 luglio 2017 approvato. Trasmesso al Senato.

Decreto banche venete

Atto Camera: 4565
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
Iter 13 luglio 2017: Approvato. Trasmesso al Senato.

Conversione in legge d.l. vaccini

Atto Senato n. 2856
Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Iter 20 luglio 2017: Esame in assemblea.

Legge europea 2017

da essi operate (cosiddetta "business judgment rule") trova un limite nel corollario della necessaria ragionevolezza delle stesse nonché nella valutazione della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione contestata.

Falso sponsor: responsabile penale per l'emittente-utilizzatore delle fatture

Con la *sentenza n. 31253/2017*, i giudici di legittimità hanno considerato esente da vizi la pronuncia dei giudici di seconde cure che avevano ritenuto colpevole dei reati di cui agli *artt. 2 ed 8 d.lgs. 74/2000*, uniti dal vincolo della continuazione, il medesimo rappresentante legale di due distinte società. All'imputato è stata contestata tanto l'emissione di fatture false a titolo di attività di sponsorizzazione quanto il loro successivo utilizzo nella dichiarazione fiscale della società sponsorizzata, di cui il medesimo soggetto agente era il rappresentante legale, per indicare costi passivi fittizi ed abbattere l'imponibile. A sostegno della natura fittizia delle relative prestazioni pubblicitarie, i giudici di merito hanno valorizzato l'omessa dimostrazione in sede di giudizio dell'effettivo svolgimento dell'attività, l'indeterminatezza delle clausole contrattuali in considerazione dell'elevato importo della sponsorizzazione, l'identità soggettiva tra sponsorizzante e sponsorizzato, il compimento di operazioni economico-bancarie sui conti correnti delle due società da parte del medesimo soggetto in difetto di causali e l'insufficienza della sola apposizione del logo della società sponsorizzata nel sito web della sponsorizzante.

La punizione della tortura entra dalla porta di servizio, il testo in Gazzetta

È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, la *Legge 14 luglio 2017, n. 110* recante "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano". L'approvazione di una disciplina penale della "tortura" vuole rimediare a un vuoto normativo che, da oltre un trentennio, poneva l'Italia tra i Paesi inadempienti ai trattati internazionali che, nella materia, impongono la previsione di sanzioni adeguate e dissuasive.

Autotutela: termini per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio

Il termine dei diciotto mesi per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio previsto dall'attuale versione dell'*art. 21 nonies, L. n. 241/1990* non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della *L. n. 124/2015*. Rispetto ai provvedimenti illegittimi (di primo grado) adottati anteriormente all'attuale versione dell'*art. 21 nonies, L. n. 241/1990*, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (*Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 luglio 2017, n. 3462*).

La comunicazione PEC della sentenza integrale fa decorrere il termine breve ex art. 18 L.fall

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'*articolo 18, comma 13, L.fall.*, dal cancelliere mediante PEC, ex *art. 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012*, convertito, con modifiche, dalla *Legge n. 221 del 2012*, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex *art. 18, comma 14, legge fallimentare*.

News dal Legislatore

Di interesse generale

L. 14 luglio 2017, n. 110 (G.U. 18 luglio 2017, n. 166)

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 (G.U. 18 luglio 2017, n. 166)

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Atto Camera: 4505
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017
Iter: 20 luglio 2017 Esame in assemblea.

Abolizione vitalizi parlamentari e consiglieri regionali

Atto Camera: 3225
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Iter 18 luglio 2017 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione

Protezione dei testimoni di giustizia.

Atto Senato n. 2740
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Iter 18 luglio 2017: in corso di esame in commissione.

Delega al Governo in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Atto Senato n. 2681
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
Iter 18 luglio 2017: in corso di esame in commissione.

D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (G. U. 13 luglio 2017, n. 162)

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

D.P.C.M. 22 maggio 2017, n. 109 (G. U. 17 luglio 2017, n. 165)

Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio.

Focus prassi

Circ. 30 maggio 2017, n. 2/2017 (Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 2017, n. 162.)

Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. Unite, 18 luglio 2017, n. 17720

AVVOCATO. Procedimento e sanzioni disciplinari: impugnazioni - CASSAZIONE CIVILE. Provvedimenti impugnabili per Cassazione

In tema di ricorso per cassazione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Pertanto, non è consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

Cass. civ., Sez. Unite, 13 luglio 2017, n. 17325

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Procedimento disciplinare

Si ritengono di per sé "ingiustificabili" i ritardi superiori all'anno con cui i magistrati provvedano al deposito della sentenza; non esistono ritardi in sé ingiustificabili, anche se l'ampiezza dei medesimi non può non incidere sulla giustificazione richiesta, sicuramente più complessa e articolata di quella che si richiede in relazione a ritardi di minore ampiezza, ma di certo non impossibile. Inoltre, i presupposti della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza dei ritardi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo. Invero, il "carico di lavoro", ossia il "ruolo" del magistrato civile è elemento condizionante da considerare in concreto nella sua ampiezza, indipendentemente dal numero delle cause che poi il magistrato riesce a "trattare" e decidere, perché esso non è una massa inerte che grava sul suo titolare solo per le controversie trattate e/o decise, ma, quanto più esso è carico, tanto più "produce" lavoro. Peraltro, secondo l'art. 2, comma primo, lett. q) del D.Lgs. n. 109 del 2006, "costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", non quindi soltanto il ritardo nel deposito dei provvedimenti assunti in decisione. In definitiva, dunque, si ritiene che il ritardo ultrannuale sia di per sé

ingiustificabile se non in presenza di fattori eccezionali.

Società, fallimento, tributario

Cass. pen., Sez. III, ud. 26 aprile 2017 - dep. 18 luglio 2017, n. 35173

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Reati tributari

In tema di reati tributari, il delitto di cui all'art.10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliunde" elementi di prova.

Cass. civ., Sez. V, 14 luglio 2017, n. 17512

IMPOSTA REGISTRO. Trasferimento di diritti reali

In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un dividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma dell' art. 34 del D.P.R. n. 131 del 1986, si applica solo nel caso in cui a un dividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

Trib. Milano, Sez. Spec. in materia di imprese, Ord., 8 giugno 2017

SOCIETA'. Società a responsabilità limitata. Socio

Il rifiuto della società di consentire o anche solo di completare (come nella specie) la dovuta ostensione documentale, risolvendosi di fatto in una compressione attuale e non altrimenti rimuovibile del diritto di informazione del socio non gerente, integra necessariamente e inevitabilmente, specie se immotivato, un pregiudizio non altrimenti riparabile ai suoi diritti amministrativi, rilevante in termini di periculum in mora necessario ai fini dell'accoglimento del ricorso d'urgenza a tal fine avanzato dal socio.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 18 luglio 2017, n. 17723

LAVORO (RAPPORTO DI). Diritti e doveri del lavoratore

In tema di rapporto di lavoro subordinato, le norme di cui agli artt. 3, 4 e 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300, non sono applicabili all'attività investigativa svolta da un'agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni di un dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del "controllo difensivo" da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro.

Cass. pen., Sez. IV, ud. 12 aprile 2017 - dep. 17 luglio 2017, n. 34869

INFORTUNI SUL LAVORO. Sicurezza sociale. Tutela delle condizioni di lavoro

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i compiti attribuiti al coordinatore per la sicurezza sono quelli indicati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e si sostanziano in compiti di alta vigilanza che consistono: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e

coordinamento; c) nell'adeguamento nei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Peraltro la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa la ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

Cass. civ., Sez. lavoro, 14 luglio 2017, n. 17531

LAVORO (RAPPORTO DI). Diritti e doveri del lavoratore

In tema di lavoro subordinato, anche la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall'ispettorato del lavoro, si risolve in un controllo sull'orario di lavoro e in un accertamento sul "quantum" della prestazione, rientrando nella fattispecie prevista dall' art. 4, comma 2 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Penale e procedura penale

Corte cost., 17 luglio 2017, n. 205

PENA. Determinazione - RECIDIVA

La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo: il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità.

Cass. pen., Sez. III, ud. 9 marzo 2017 - dep. 14 luglio 2017, n. 34517

INQUINAMENTO - REATO IN GENERE

In tema di inquinamento atmosferico, attraverso la norma di cui all'art. 279, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria, per altro verso consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo. In tal modo, l'ordinamento realizza una tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo, tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale, non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti.

Cass. pen., Sez. III, ud. 7 febbraio 2017 - dep. 12 luglio 2017, n. 34172

DIRITTI D'AUTORE - REATO IN GENERE

La diffusione delle tracce musicali in assenza di qualunque titolo abilitativo, configura quella attività di sfruttamento dell'opera senza averne diritto, che è contemplata dalla norma incriminatrice di cui all' art. 171, comma 1, lett. a), della legge n. 633 del 1941. Il reato in questione, infatti, è reato istantaneo, la cui consumazione avviene, eventualmente uno actu, al

momento della fruizione sine titulo dell'opera, salva la possibilità che le reiterate condotte di indebito utilizzo del fonogramma configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. Ne consegue che la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali (nella specie avvenuta attraverso la stipula, successivamente al controllo della Guardia di finanza, di un contratto di licenza d'uso del repertorio discografico), non è certamente in grado di assumere alcun rilievo rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta (diversamente da quanto opinato dal ricorrente).

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3462

ATTI AMMINISTRATIVI. Legittimità o illegittimità dell'atto

Per i provvedimenti illegittimi adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ad opera della legge n. 124 del 2015, il termine dei diciotto mesi comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, ma è fatta comunque salva l'operatività del "termine ragionevole", già previsto dall'originaria versione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Quanto al rispetto del parametro della ragionevolezza del termine, per quanto i diciotto mesi non possano considerarsi (per i motivi anzidetti) ancora decorsi, la novella non può non valere come prezioso indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell'osservanza della regola di condotta in questione.

Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373

ASTENSIONE, RICUSAZIONE, RESPONSABILITA' DEI GIUDICI. Astensione

Non sussiste l'obbligo di astensione, ex art. 51 c.p.c., in capo a un commissario di concorso per dirigenti scolastici nel caso in cui lo stesso abbia in precedenza rivestito il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento frequentato, con esito positivo, da alcuni soggetti candidati al concorso. Affinchè sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Per approfondire

Diffamazione via web, competenza dello Stato Ue in cui si trova il centro degli interessi?

L'avvocato generale Bobek, nelle conclusioni del 13 luglio 2017, ritiene che una società che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità a causa della pubblicazione di informazioni su Internet possa agire in giudizio nello Stato membro in cui si trova il "centro dei suoi interessi" per il risarcimento della totalità del danno subito. L'AG ricorda che il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa: per l'appunto, nei casi di diffamazione tale luogo è presumibilmente quello in cui quella la fisica o giuridica ha il proprio centro degli interessi. La questione in esame potrebbe portare i giudici europei a modificare la loro giurisprudenza anche in virtù della natura particolare di Internet e delle informazioni pubblicate su di esso, adottando un approccio restrittivo e abbandonando, in particolare, per quanto riguarda il contenuto reso accessibile su Internet, la competenza «a mosaico» che è stata definita nella sentenza Shevill in specifico riferimento alla diffusione della carta stampata (*Conclusioni dell'AG Michal Bobek presentate il 13 luglio 2017 (C-194/16)*).

Illegittima l'applicazione retroattiva dei privilegi erariali

Con la sentenza n. 176 del 2017 il Giudice delle leggi ha ritenuto che la previsione relativa all'introduzione del privilegio sussidiario in favore dei crediti dello Stato per imposte dirette e sanzioni sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, nel caso di infruttuosa esecuzione sui

mobili, con preferenza sui crediti chirografari, sia illegittima ove si applichi anche ai crediti tributari sorti prima dell'introduzione della novella, poiché tale estensione determinerebbe la lesione dell'affidamento incolpevole degli altri creditori concorrenti nonché la soddisfazione di meri interessi economici dello Stato, i quali non integrano i motivi imperativi di interesse generale affinché una disposizione retroattiva sia giustificata, con conseguente indebita ingerenza sui processi in corso e violazione del parametro di cui all'*art. 6* della Cedu.

C'è violazione del giusto processo ma la Corte suprema nega la riapertura: tutto ok per Strasburgo

Pronunciandosi su un caso "portoghese" originato dalla decisione della Corte Suprema portoghese di respingere l'istanza di revisione della condanna subita da una donna, sottoposta a procedimento penale in relazione a fatti di minaccia seguiti ad una lite, poi condannata con sentenza passata in giudicato, la Grande Camera della Corte e.d.u., sebbene con una maggioranza risicata (nove a otto), ha escluso che vi sia stata violazione dell'*art. 6 § 1* (diritto ad un processo equo) della Convenzione, nella decisione della Corte suprema portoghese di respingere la richiesta diretta ad ottenere la revisione della una condanna penale. La Corte europea ha ribadito che, alla stregua della propria consolidata giurisprudenza, la Convenzione non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento, e ha fatto anche riferimento all'assenza di una valutazione uniforme degli Stati, quanto alle regole operative sul punto. E ciò fermo restando che un nuovo processo o la riapertura del procedimento rappresenta, in linea di principio, un modo appropriato di porre rimedio ad una violazione, ma non un rimedio necessario o esclusivo. La Corte europea, in tal modo, ha evitato di fornire indicazioni vincolanti sulle modalità di esecuzione delle proprie decisioni. Alla stregua di tali premesse, la Grande Camera ha escluso che la decisione della Corte suprema portoghese, esaminata nel suo insieme, fosse il risultato un evidente errori di fatto o di diritto, tali da produrre un diniego di giustizia (*Corte europea diritti dell'uomo, Gran Camera, sentenza 11 luglio 2017, n. 19867/12*).

L'abrogazione del filtro di ammissibilità non compromette l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

Con la *sentenza n. 164 del 2017* il Giudice delle leggi ha chiarito che sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sollevate in ordine alla responsabilità civile dei magistrati, qualora esse non siano poste in dipendenza funzionale dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, ossia qualora non vi sia impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della quaestio pregiudicante. Con riferimento all'abrogazione del filtro di ammissibilità per l'esercizio dell'azione di responsabilità civile contro lo Stato, il Giudice delle leggi ha osservato che il delicato bilanciamento tra diritto del danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere un serio ristoro e la salvaguardia delle funzioni giurisdizionali da indebiti condizionamenti, tali da pregiudicare la terzietà e l'imparzialità dei magistrati, si realizza comunque attraverso il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice, nonché con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno, oltre che tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa, né ricorre violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, atteso che la pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricasazione del giudice autore del provvedimento, neppure nel caso di intervento del magistrato in detta causa.